

Ordinanza
sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza sui concimi, OCon)

del 10 gennaio (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003³ sull'ingegneria genetica (LIG);
visto l'articolo 10 della legge del 1° luglio 1966⁴ sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque (LPAc);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),⁷

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1⁸ Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'omologazione, la messa in commercio, l'importazione e l'utilizzazione di concimi.⁹

² L'ordinanza non si applica:

- a. ai concimi aziendali destinati all'utilizzazione nell'azienda;
- b. ai concimi destinati esclusivamente all'esportazione.

RU **2001** 522

1 RS **910.1**

2 RS **814.01**

3 RS **814.91**

4 RS **916.40**

5 RS **814.20**

6 RS **946.51**

7 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4793).

8 Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

³ Per il resto, per l'impiego di concimi si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁰ sui prodotti chimici (OPChim) e dell'allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Art. 2 Obbligo di omologazione

¹ Un concime può essere messo in commercio unicamente se è omologato e soddisfa le rispettive esigenze; ciò non vale per i concimi aziendali forniti direttamente al consumatore finale da un'azienda con allevamento di animali da reddito.¹²

² Un concime è omologato se:

- a. corrisponde a un tipo di concime della lista dei concimi; o
- b. a una o più persone o ditte è stata concessa un'autorizzazione per la messa in commercio.

Art. 3 Condizioni per l'omologazione

Un concime può essere omologato unicamente se:

- a. si presta all'utilizzazione prevista;
- b. non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;
- c. un'utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime sono ottenuti derrate alimentari e oggetti d'uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari;
- d.¹³ contiene esclusivamente sostanze rientranti nel campo d'applicazione dell'OPChim¹⁴, classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa.

Art. 4 Divieto dell'utilizzazione

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può determinare i prodotti che, non disponendo di un'omologazione per la messa in commercio, non possono essere utilizzati come concimi.

² Se un concime è stralciato dalla lista di cui all'articolo 7 o l'autorizzazione secondo l'articolo 11 è ritirata, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale,

¹⁰ RS **813.11**

¹¹ RS **814.81**

¹² Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

¹³ Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

¹⁴ RS **813.11**

UFAG) può emanare un divieto immediato di utilizzazione per il prodotto interessato, se gli effetti collaterali possono avere gravi conseguenze.¹⁵

Art. 4a¹⁶ Misure precauzionali

Se le condizioni di cui all'articolo 148a LAgr sono adempiute, l'Ufficio federale può:

- a. rifiutare l'omologazione di un concime o vincolarla a oneri o a condizioni;
- b. revocare l'omologazione di un concime iscritto nella lista di cui all'articolo 7 o stabilire esigenze supplementari;
- c. revocare l'autorizzazione di un concime omologato secondo l'articolo 10 o vincolarla a oneri o a condizioni.

Art. 5 Definizioni

¹ I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante.¹⁷

² Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

- a.¹⁸ *concimi aziendali*: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali o dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola;
- b.¹⁹ *concimi ottenuti dal riciclaggio*: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
 1. *composta*: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica;
 2. *digestato solido e liquido*: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica; il digestato è liquido se il tenore di materia secca non è superiore al 12 per cento;
 3. *materiale vegetale non decomposto*, come sottoprodotti di aziende di trasformazione delle verdure, distillerie e stabilimenti di ammostatura o farina di estrazione, incorporato nel terreno;
 4. *fanghi di depurazione*: fanghi, trattati o no, ottenuti mediante la depurazione delle acque di scarico comunali;

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4923).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4923).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 940).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

- c.²⁰ *concimi minerali*: prodotti i cui elementi nutritivi sono stati ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali o sono presenti sotto forma di minerali, nonché calciocianamide, cianamide, urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, come:
1. *concimi minerali semplici*: concimi che:
 - contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo, o
 - contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo combinato con il potassio, il magnesio o lo zolfo in qualità di ione d’accompagnamento;
 2. *concimi minerali composti* (concimi NPK, NP, NK, PK): concimi che:
 - contengono complessivamente almeno il 3 per cento di due o tre elementi nutritivi principali, o
 - contengono un elemento nutritivo principale e il calcio, il magnesio, lo zolfo o il sodio non è presente soltanto in qualità di ione d’accompagnamento (complessivamente almeno il 3 per cento di questi elementi);
- d.²¹ *concimi organici*: prodotti composti principalmente da materiale di origine vegetale, animale o microbica contenente carbonio che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica e
- complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
 - complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;
- dbis.²² *concimi organo-minerali*: miscele di concimi organici e concimi minerali e/o ammendanti minerali del suolo che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica e
- complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
 - complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;
- e.²³ *concimi con microelementi*: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un microelemento o complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più microelementi o almeno il 3 per cento di un elemento nutritivo utile (sodio o silicio);
- f. *additivi per concimi*: prodotti che migliorano le proprietà o l’efficacia dei concimi o ne facilitano l’utilizzazione;
- g. *agenti compostanti*: prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici;

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

²² Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

- h. *ammendanti*: prodotti che migliorano le proprietà del terreno;
- i. *colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante*: prodotti che favoriscono lo sviluppo di piante agricole utili fornendo elementi nutritivi supplementari o svolgendo funzioni simbiotiche;
- j.²⁴ *altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale*, utilizzati per il nutrimento delle piante e che non rientrano in una delle definizioni della presente ordinanza, quali i prodotti a base di alghe;
- k. *miscele dei prodotti di cui alle lettere a-j*;
- l. *prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno*: prodotti che, mediante microrganismi presenti nel terreno, modificano i processi di sintesi degli elementi nutritivi o la loro liberazione.

³ Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *messa in commercio*: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito di un concime;
- b. *elementi nutritivi principali*: gli elementi azoto, fosforo e potassio;
- c. *elementi nutritivi secondari*: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
- d. *macroelementi*: gli elementi azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, sodio e zolfo;
- e. *microelementi (oligoelementi)*: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco essenziali, in quantità esigue, per la crescita delle piante;
- f. *tipo di concime*: concimi con una designazione comune del tipo;
- g. *imballaggio*: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e commercializzare concimi;
- h. *fornitura sfusa*: fornitura di concimi senza imballaggio.²⁵

Art. 6 Persone e ditte autorizzate

¹ Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.

² Un'autorizzazione per la messa in commercio può essere concessa a persone e ditte con domicilio o sede sociale all'estero se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

Capitolo 2: Omologazione di concimi

Sezione 1: Omologazione in base all'iscrizione nella lista dei concimi

Art. 7 Lista dei concimi

¹ I concimi delle seguenti categorie possono essere messi in commercio se corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi:

- a. concimi minerali semplici;
- b. concimi minerali composti;
- c. concimi organici o organo-minerali;
- d. concimi con oligoelementi;
- e. ammendanti minerali e organici;
- f.²⁶ concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio;
- g. additivi per concimi aziendali;
- h.²⁷ agenti compostanti.

² Nella lista dei concimi sono stabilite le designazioni dei tipi di concime e le esigenze che i singoli tipi devono soddisfare.

³ Il Dipartimento pubblica la lista dei concimi. Di regola, iscrive nella lista nuovi tipi di concime su domanda di persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.

⁴ L'Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per due anni al massimo, un tipo di concime che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8.

⁵ L'Ufficio federale può temporaneamente stabilire esigenze supplementari per un concime iscritto nella lista dei concimi o revocare l'omologazione per la sua messa in commercio, se nuove scoperte mostrano che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, tale concime produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo, ovvero che non è garantito che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime sono ottenuti derrate alimentari e oggetti d'uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 8 Condizioni per l'iscrizione

¹ Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:

- a. soddisfa le esigenze di cui all'articolo 3;
- b. contiene sostanze attive di cui è nota l'efficacia e la sicurezza;

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

c.²⁸ non è fabbricato a partire da sottoprodotti di origine animale come carne, grasso, ossi, sangue, corna e zoccoli o residui solidi e fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli.

² Sono inoltre iscritti nella lista dei concimi i tipi di concime autorizzati in Svizzera e omologati in un paese che per concimi con valori caratteristici simili applica condizioni di omologazione comparabili. Per valutare se tali condizioni sono soddisfatte, il Dipartimento si rifà ai dati contenuti nella lista dei concimi del paese d'origine; prende in considerazione altri dati nella misura in cui sono portati a sua conoscenza.

³ Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi unicamente se è garantita la protezione del primo richiedente che ne fa domanda in Svizzera; si applica per analogia l'articolo 13 capoversi 2 e 3.

⁴ Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Art. 9 Modifica della lista dei concimi

Il Dipartimento può:

- a. modificare le esigenze per un tipo di concime se nuove scoperte mostrano che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo;
- b. radiare un tipo di concime dalla lista dei concimi se nuove scoperte mostrano che tale tipo di concime non si presta all'utilizzazione prevista o che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

Sezione 2: Omologazione in base a una procedura di autorizzazione

Art. 10 Obbligo di autorizzazione

¹ I seguenti concimi necessitano, per l'omologazione, di un'autorizzazione dell'Ufficio federale:

- a. concimi che non corrispondono a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi;
- b. concimi delle seguenti categorie di concimi:
 1. additivi per concimi, ad eccezione degli additivi per concimi aziendali,
 2. ...²⁹

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

3. colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante,
4. prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno,
5. miscele di concimi delle categorie di cui ai numeri 1–4 nonché miscele di tali concimi con concimi delle categorie di cui all'articolo 7.

² Un'autorizzazione per la messa in commercio è in ogni caso necessaria per i concimi cui sono aggiunti microrganismi e per i concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi. Questa disposizione si applica pure ai concimi che corrispondono a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi.

Art. 11 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta.

² L'Ufficio federale può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni nonché prescrivere indicazioni particolari per l'etichettatura. Determina la designazione del concime³⁰

³ Concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati unicamente se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 25 agosto 1999³¹ sull'emissione deliberata nell'ambiente.

⁴ Un concime che è stato messo in commercio con un'autorizzazione non necessita di autorizzazioni ulteriori nelle fasi successive del commercio.

⁵ L'autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento dell'autorizzazione. Su domanda essa è prorogata di dieci anni. L'Ufficio federale può autorizzare, senza procedere a un nuovo esame, le modifiche di caratteristiche che non influiscono sulle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.³²

⁶ L'autorizzazione per un concime decade se il tipo di concime cui esso corrisponde viene iscritto nella lista dei concimi.

⁷ Anche in seguito all'omologazione il titolare dell'autorizzazione comunica regolarmente e spontaneamente nuove scoperte concernenti il concime.

⁸ L'Ufficio federale può in ogni momento vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri restrittivi oppure ritirarla se:

- a. l'autorizzazione è stata rilasciata in base a dati falsi o ingannevoli;
- b. il titolare dell'autorizzazione non designa il concime secondo le prescrizioni oppure, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, diffonde indicazioni false o ingannevoli;

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

³¹ RS 814.911

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

- c. un concime autorizzato non corrisponde più alle caratteristiche stabilite al momento dell'autorizzazione o se le indicazioni supplementari che l'Ufficio federale ha richiesto fondandosi su nuove scoperte non sono fornite per tempo;
- d. nuove scoperte mostrano che il concime non si presta all'utilizzazione prevista o che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

⁹ Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute, l'Ufficio federale può revocare un'autorizzazione con il consenso del titolare della stessa.³³

Art. 12 Autorizzazione provvisoria

¹ L'Ufficio federale può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dall'inoltro della domanda, un'autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all'utilizzazione prevista e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo, se:

- a. per motivi non imputabili al richiedente la procedura di autorizzazione rischia di protrarsi per molto tempo; o
- b. per la concessione di un'autorizzazione definitiva occorre attendere le prime esperienze della pratica agricola.

² I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria unicamente se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 25 agosto 1999³⁴ sull'emissione deliberata nell'ambiente.

Art. 13 Seconda autorizzazione

¹ Chiunque intende mettere in commercio un concime, non essendo egli stesso titolare della relativa autorizzazione, deve inoltrare una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 16.

² L'Ufficio federale può rinunciare alle indicazioni e alle prove del secondo richiedente e fondarsi su quelle fornite dal titolare della prima autorizzazione se il secondo richiedente prova che:

- a. è stato autorizzato dal titolare della prima autorizzazione a utilizzare i suoi dati; o
- b. sono trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente del medesimo prodotto.

³ Se l'Ufficio federale, fondandosi su nuove scoperte, ha in un secondo tempo chiesto al titolare della prima autorizzazione una documentazione ulteriore in vista di una nuova decisione, per un periodo di cinque anni a decorrere da tale decisione e

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

³⁴ RS 814.911

almeno fino a scadenza del termine di cui al capoverso 2 lettera b non può far capo ai relativi dati senza il consenso del titolare della prima autorizzazione.

Sezione 3: Procedura di omologazione

Art. 14 Procedura

¹ La documentazione completa relativa alla domanda è presentata all'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale sottopone la domanda di omologazione ad altri servizi federali se concerne il loro campo di attività.

³ Il Dipartimento può disciplinare altri dettagli della procedura di omologazione, in particolare le esigenze concernenti la documentazione relativa alla domanda.

Art. 15 Documentazione per la domanda di iscrizione nella lista dei concimi

Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di iscrizione nella lista dei concimi contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. il domicilio o la sede sociale del richiedente in Svizzera;
- b. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del tipo di concime;
- c. indicazioni precise e complete sulle materie prime, la composizione e le proprietà del tipo di concime e sulla sua idoneità all'utilizzazione prevista;
- d. la prova che il tipo di concime, se utilizzato nel modo previsto, non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo;
- e.³⁵ la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim³⁶.

Art. 16 Documentazione per la domanda di autorizzazione

¹ Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. il domicilio o la sede sociale del richiedente in Svizzera;
- b. la designazione con la quale è previsto mettere in commercio il concime;
- c. il luogo in cui il concime è stato fabbricato, imballato o fornito in un nuovo imballaggio;

³⁵ Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

³⁶ RS 813.11

- d. il nome e l'indirizzo del fabbricante del concime e del fabbricante delle sostanze attive che vi sono contenute;
- e. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del tipo di concime;
- f. indicazioni precise e complete sulle materie prime, la composizione e le proprietà del tipo di concime e sulla sua idoneità all'utilizzazione prevista;
- g. la prova che il tipo di concime, se utilizzato nel modo previsto, non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo;
- h.³⁷ la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim³⁸.

² Trattandosi di additivi per concimi, agenti compostanti, ammendanti del suolo nonché altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, non è necessario fornire una documentazione che provi l'idoneità del prodotto all'utilizzazione prevista. L'autorità incaricata dell'omologazione è autorizzata a informare l'opinione pubblica del fatto che tale idoneità non è stata esaminata nell'ambito della procedura di autorizzazione.³⁹

³ Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, la documentazione relativa alla domanda deve soddisfare inoltre le esigenze di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del 25 agosto 1999⁴⁰ sull'emissione deliberata nell'ambiente.

⁴ Nella domanda il richiedente deve menzionare o allegare prove, in particolare rapporti su ricerche scientifiche concernenti l'idoneità e la sicurezza del concime, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni ufficiali, verbali di esperimenti o perizie.

⁵ I mezzi di prova provenienti da un altro paese sono riconosciuti nella misura in cui nelle regioni interessate le condizioni rilevanti per l'utilizzazione del concime, dal punto di vista dell'agricoltura, della concimazione e dell'ambiente – comprese le condizioni climatiche – sono comparabili a quelle in Svizzera.

⁶ In via eccezionale, trattandosi di concimi che sono messi in commercio unicamente in quantità ridotte e localmente, l'Ufficio federale può rinunciare in parte o interamente alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, e e f.

⁷ Se la domanda non soddisfa le esigenze, l'Ufficio federale assegna al richiedente un termine per completarla. Se le informazioni richieste non sono fornite entro tale termine, non si entra nel merito della domanda.

³⁷ Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

³⁸ RS 813.11

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁴⁰ RS 814.911

Art. 17 Documentazione estera per la domanda

Se un concime è omologato in un paese con prescrizioni comparabili si tiene conto dei risultati degli esami svolti in vista di tale omologazione se, assieme alla documentazione secondo gli articoli 15 e 16, sono inoltrati pure il certificato di omologazione del paese in questione e una copia della documentazione di omologazione.

Art. 18 Esame della domanda

¹ L'Ufficio federale non è tenuto a completare le indicazioni e le prove a sostegno della domanda; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni. La verifica della classificazione e dell'etichettatura del concime giusta l'articolo 16 capoverso 1 lettera h non avviene nell'ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro del controllo autonomo secondo le disposizioni dell'articolo 95 OPChim^{41,42}

² L'Ufficio federale non esegue tali esperimenti e rilevazioni e si pronuncia in merito alla domanda in base alla documentazione esistente se il richiedente:

- a. non collabora agli esperimenti e alle rilevazioni, ad esempio rifiutando di mettere gratuitamente a disposizione la quantità necessaria di concime o, in caso di esperimenti che esulano dall'ambito abituale, il personale, gli strumenti, le infrastrutture sperimentali, ecc.;
- b. non si assume la responsabilità per i danni che potrebbero derivare da tali esperimenti e rilevazioni senza che una colpa possa essere imputata all'Ufficio federale o a terzi.

³ Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l'Ufficio federale effettua gli esperimenti in pieno campo unicamente se non sono messi in pericolo né l'ambiente né l'uomo; consulta previamente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)⁴³ e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Capitolo 3: Notifica**Art. 19** Obbligo di notifica

¹ Chiunque intende mettere in commercio un concime che corrisponde a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi deve notificarlo all'Ufficio federale. La notifica deve essere confermata ogni dieci anni dal dichiarante.⁴⁴

² Il Dipartimento può prevedere eccezioni all'obbligo di notifica.

⁴¹ RS 813.11

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁴³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

³ Un concime che è stato messo in commercio con una notifica non necessita di notifiche ulteriori nelle fasi successive del commercio.

⁴ ...⁴⁵

Art. 20 Documentazione per la notifica

La notifica comprende le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del dichiarante;
- b.⁴⁶ il nome commerciale;
- c.⁴⁷ la designazione del tipo di concime secondo la lista dei concimi;
- d. le materie prime e la composizione;
- e. le istruzioni per l'uso;
- f. l'utilizzazione prevista;
- g.⁴⁸ la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim⁴⁹.

Art. 21 Modifiche, estinzione

¹ La notifica vale fintanto che il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite all'atto della notifica. Le modifiche vanno comunicate spontaneamente all'Ufficio federale.⁵⁰

² La notifica di un concime si estingue se non è confermata secondo l'articolo 19 capoverso 1.

⁴⁵ Abrogato dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, con effetto dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁴⁸ Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

⁴⁹ RS **813.11**

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

Capitolo 3a:⁵¹ Esigenze relative alla fabbricazione e alla messa in commercio di concimi

Art. 21a

¹ Un concime può essere messo in commercio unicamente se adempie le esigenze dell'allegato 2.6 ORRPChim⁵² relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti.

² È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicinali o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

³ Su domanda l'Ufficio federale può autorizzare l'aggiunta di inibitori della nitrificazione, impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'utilizzazione di simili miscele non può compromettere la fertilità del suolo.

⁴ I produttori di concimi possono utilizzare soltanto materie prime idonee e che non pregiudicano il prodotto finito. Ai concimi aziendali possono essere aggiunte materie di aziende non agricole se i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 1 sono rispettati e queste materie non contengono componenti di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera c.

Capitolo 4: Importazione

Art. 22⁵³

¹ Un concime può essere importato unicamente se è omologato secondo l'articolo 2 e soddisfa le rispettive esigenze in materia di composizione, etichettatura e inquinanti.

² Un concime soggetto ad autorizzazione può essere importato unicamente dal titolare dell'autorizzazione.

³ Un concime può essere importato unicamente nell'imballaggio originale in cui è stato messo sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione, oppure sfuso, corredato dei rispettivi documenti di accompagnamento.

⁴ Se sono messi in commercio, ai concimi importati sono applicabili gli articoli 19–21.

⁵¹ Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, (RU 2005 2695). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁵² RS 814.81

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

Capitolo 5: Designazioni, etichettatura, contabilità⁵⁴**Art. 23**⁵⁵ Prescrizioni generali in materia di etichettatura

¹ È vietato nell'etichettatura e sull'imballaggio di un concime fornire indicazioni false o incomplete ovvero sottacere fatti in maniera da ingannare l'acquirente o il consumatore in merito alle proprietà, al tipo di composizione o all'idoneità del concime all'utilizzazione.

² Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, figurano almeno le indicazioni seguenti:

- a. la designazione del tipo di concime conformemente alla lista dei concimi o, trattandosi di un concime autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale;
- b. il tipo e il tenore dei costituenti e degli additivi;
- c. il nome commerciale, se noto;
- d. il nome e l'indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l'importazione;
- e. nel caso di concimi ottenuti dal riciclaggio o di concimi che contengono tale tipo di concimi, le materie prime;
- f. le istruzioni per l'uso.

³ Qualora vi siano raccomandazioni svizzere in materia di concimazione, per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo professionale non sono necessarie istruzioni per l'uso.

⁴ Le indicazioni sono ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale della regione di vendita.

⁵ Un concime imballato può essere importato anche se le esigenze in materia di etichettatura di cui al capoverso 2 lettera d sono adempiute soltanto al momento della messa in commercio.

⁶ Il Dipartimento disciplina le indicazioni supplementari specifiche per i singoli tipi di concime.

Art. 24⁵⁶ Etichettatura di prodotti della fermentazione e del compostaggio

¹ Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 23, i detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 t di materiale compostabile o fermentabile e forniscono composta, digestato o concimi aziendali devono rilascia-

⁵⁴ Originario avanti art. 24. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

re, al momento della fornitura, un bollettino di consegna contenente le indicazioni seguenti:

- a. la quantità fornita;
- b. il tenore di sostanza secca e di materia organica;
- c. il tenore di azoto totale;
- d. il tenore di fosforo, potassio, calcio e magnesio, nonché la conducibilità elettrica (espressa in millisiemens per centimetro).

² Se la composta o il digestato viene fornito in sacchi, su questi ultimi devono figurare il peso e le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d. La dicitura sui sacchi funge da bollettino di consegna.

³ Se il concime aziendale non trattato con fermentazione viene fornito in sacchi, sul sacco occorre apporre un'etichetta sulla quale figurino almeno:

- a. le indicazioni di cui all'articolo 23;
- b. la specie di animale da reddito da cui proviene il concime aziendale;
- c. il peso;
- d. il tenore di sostanza secca e di materia organica;
- e. il tenore di azoto totale, fosforo e potassio.

Art. 24a⁵⁷ Istruzioni per l'uso

¹ Le istruzioni per l'uso devono contenere:

- a. norme per il dosaggio che indichino la quantità necessaria e sufficiente per ottenere l'effetto voluto;
- b. indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l'eliminazione.

² Le istruzioni per l'uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:

- a. inducono un'utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiudica lo stato delle acque e dell'aria o nuoce alla qualità delle piante;
- b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d'utilizzazione secondo l'allegato 2.6 ORRPChim⁵⁸.

³ Nel caso di forniture di composta o digestato, le istruzioni per l'uso devono rispettare il dosaggio autorizzato per un fabbisogno medio conformemente all'ORRPChim.

⁴ Se il concime aziendale viene fornito in sacchi, le istruzioni per l'uso devono tener conto delle raccomandazioni in materia di concimazione applicabili per il rispettivo acquirente.

⁵⁷ Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁵⁸ RS 814.81

⁵ Se un'azienda con allevamento di animali da reddito fornisce concime aziendale direttamente al consumatore finale, segnatamente mediante contratti di fornitura, quali istruzioni per l'uso si applicano le «Basi per la concimazione» elaborate dalle stazioni federali di ricerche agrarie.

Art. 24^{b59} Compiti dei detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione

¹ I detentori di impianti di cui all'articolo 24 capoverso 1 devono tenere un registro degli acquirenti che annualmente ritirano più di 5 tonnellate di sostanza secca di composta o digestato.

² Nel registro devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- a. la data della fornitura;
- b. il nome dell'acquirente;
- c. la quantità fornita;
- d. le altre indicazioni del bollettino di consegna.

³ I detentori di impianti devono conservare i registri per almeno 10 anni. Su domanda, devono metterli a disposizione dell'Ufficio federale, dell'autorità cantonale e di terzi designati dall'Ufficio federale.

⁴ Invece che in un registro conformemente ai capoversi 1–3 la fornitura di composta e digestato può essere registrata elettronicamente attraverso l'applicazione web volta a semplificare e armonizzare la gestione dei flussi dei concimi aziendali (HODUFLU).

⁵ I detentori di impianti possono fornire composta o digestato ad acquirenti che non li impiegano sui propri campi o su campi in affitto soltanto se tali acquirenti possono dimostrare di possedere le conoscenze specifiche necessarie alla loro utilizzazione.

⁶ Se un'azienda agricola con allevamento di animali e/o impianto di fermentazione fornisce concime aziendale, si applicano le corrispondenti disposizioni dell'ordinanza del 28 ottobre 1998⁶⁰ sulla protezione delle acque.

⁷ I detentori di impianti devono far eseguire le analisi necessarie, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale, per accertare che i requisiti di cui all'articolo 21a e all'allegato 2.6 numero 2.2.1 ORRPChim⁶¹ siano adempiuti. Essi provvedono affinché i risultati delle analisi vengano trasmessi immediatamente all'Ufficio federale e all'autorità cantonale.

⁵⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁶⁰ RS 814.201

⁶¹ RS 814.81

Art. 25⁶² Caratterizzazione dei concimi geneticamente modificati

¹ I concimi costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organismi devono essere caratterizzati con l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

² Per i concimi che contengono, in quantità inferiore all'1 per cento della massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l'Ufficio federale, d'intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi particolari deroghe all'obbligo di caratterizzazione.

Art. 26 Pubblicità

¹ Un concime può essere reclamizzato e distribuito a scopo pubblicitario unicamente se omologato. La pubblicità non deve contenere indicazioni fuorvianti.

² Ogni pubblicità (prospetti, annunci, ecc.) indica chiaramente:

- a. il nome commerciale o il nome della linea di prodotti;
- b. che si tratta di concimi.⁶³

Capitolo 6: Informazione e statistiche di vendita**Art. 27⁶⁴** Informazione dell'opinione pubblica

L'Ufficio federale può pubblicare un elenco dei concimi notificati e autorizzati. L'elenco non contiene alcuna informazione confidenziale.

Art. 28 Statistiche di vendita

Ditte e persone che producono e/o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all'Ufficio federale, su richiesta, dati concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza del 30 giugno 1993⁶⁵ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

⁶² Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4793).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁶⁵ RS 431.012.1

Capitolo 7: Esecuzione e controllo

Art. 29 Esecuzione

¹ Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano compete all'Ufficio federale; in particolare gli compete l'autorizzazione dei concimi e il controllo del rispetto dell'obbligo di notifica.

² I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest'ultima sono rispettati. L'Ufficio federale assume tale compito a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.⁶⁶

³ Gli organi di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni nonché analizzarli o farli analizzare.

⁴ Su domanda, l'indennità per i campioni è pagata in base al prezzo corrente. Non è versata alcuna indennità alle ditte o alle persone che producono, fabbricano, importano, forniscono in nuovo imballaggio, trasformano o mettono in commercio i concimi controllati.

⁵ Gli organi di esecuzione sono autorizzati ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento della ditta o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi.

Art. 30 Collaborazione tra le autorità

¹ Prima di omologare un concime, l'Ufficio federale consulta i servizi federali interessati. La loro partecipazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁶⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.⁶⁸

² Trattandosi dell'omologazione di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l'Ufficio federale dirige e coordina la procedura tenendo conto dell'ordinanza del 25 agosto 1999⁶⁹ sull'emissione deliberata nell'ambiente.

³ L'Ufficio federale, l'organo di notifica e i servizi di valutazione ai sensi dell'OPChim⁷⁰ mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell'OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell'uomo o dell'ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura neces-

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4923).

⁶⁷ RS 172.010

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

⁶⁹ RS 814.911

⁷⁰ RS 813.11

saria all'adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.⁷¹

Art. 30a⁷² Competenze dell'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale può:

- a. decidere la classificazione e la definizione dei concimi;
- b. elaborare e pubblicare i metodi per il prelievo, la preparazione e l'analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati;
- c. riconoscere i laboratori chiamati ad effettuare le analisi e offrire loro una consulenza;
- d. mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica secondo l'articolo 21 dell'ORRPChim⁷³ la documentazione sull'impiego di concimi.

² Per un periodo limitato, l'Ufficio federale può autorizzare la fornitura di composta o digestato che non supera di oltre il 50 per cento i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim se:⁷⁴

- a. i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure
- b. l'autorità cantonale ne fa domanda e provvede alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell'impianto in questione.

³ Se rilascia un'autorizzazione ai sensi del capoverso 2, l'Ufficio federale limita la quantità fornita in modo tale che il carico di inquinanti per ettaro della composta o del digestato non sia superiore al carico che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim.⁷⁵

⁴ L'Ufficio federale e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera c possono in ogni momento prelevare campioni presso i produttori di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio e di fermentazione, nonché sul luogo del loro impiego come fertilizzanti.

⁷¹ Introdotto dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

⁷² Introdotto dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

⁷³ RS **814.81**

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

Art. 31 Compiti degli organi doganali

¹ Gli organi doganali informano l'Ufficio federale in merito all'importazione di concimi.

² Gli organi doganali possono ritenere o respingere alla frontiera i concimi, designati dall'Ufficio federale, che non sono omologati per la messa in commercio in Svizzera nonché i concimi importati da persone che non sono in possesso dell'autorizzazione necessaria.

³ Le decisioni di cui al capoverso 2 sono impugnabili mediante opposizione entro dieci giorni.

⁴ Le decisioni in merito alle opposizioni di cui al capoverso 3 sono impugnabili conformemente alla legislazione sull'agricoltura.

Art. 32 Prelievo di campioni, analisi, tolleranze e limitazione

¹ Il Dipartimento può emanare prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi.

² Il Dipartimento fissa gli scarti ammessi fra il valore misurato e il tenore dichiarato di sostanze che determinano o diminuiscono il valore del concime (limiti di tolleranza). Sono eccettuati i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2 nonché 5.1 capoverso 1 lettera a ORRPChim^{76,77}

Capitolo 8: Disposizioni finali**Art. 33** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 gennaio 1994⁷⁸ sui concimi è abrogata.

Art. 34 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 35⁷⁹ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 novembre 2007

¹ I concimi omologati in base al diritto previgente possono essere venduti o ceduti gratuitamente secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2010.

² Le autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2007 mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2017.

⁷⁶ RS 814.81

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

⁷⁸ [RU 1994 700, 1999 303 n. I 14 2748 all. 5 n. 5]

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001.

Allegato
(art. 34)

Diritto vigente: modifica

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 19 settembre 1983⁸⁰ sui veleni

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 17a capoversi 1 lettere a, b, c e 2, 17 c e 17d le espressioni «materia ausiliaria dell'agricoltura» e «materie ausiliarie dell'agricoltura» sono sostituite con le espressioni «prodotto fitosanitario» rispettivamente «prodotti fitosanitari».

Art. 1a cpv. 1

...

Titolo prima dell'art. 17a

...

Art. 17a titolo e cpv. 1 periodo introduttivo

...

Titolo prima dell'art. 17e

...

Art. 17e

...

Art. 17f

...

Art. 38a cpv. 3 lett. b, c

...

Art. 38b cpv. 1

...

⁸⁰ [RU 1983 1387, 1986 1254 art. 70 n. 1, 1992 1175, 1997 697 II 2, 1999 56 1362 2036, 2001 522 all. n. 1 3294 II 5, 2002 1406 1517, 2003 5421. RU 2005 2695 I 3].

Art. 38c

...

Art. 48c cpv. 1

...

Art. 74 cpv. 2 secondo periodo

...

2. Ordinanza del 9 giugno 1986⁸¹ sulle sostanze

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 21 capoverso 1 lettera c, 59 lettera a e 60 capoversi 1 e 3 lettera a le espressioni del tipo «fertilizzanti (concimi) e prodotti ad essi (loro) equiparati» sono sostituite con il termine unico «concimi».

Negli articoli 20 capoverso 1 lettera a, 21 capoversi 1^{bis} e 4, 59 lettera a e 64 capoverso 3 lettera b l'espressione «ordinanza del 26 gennaio 1994 sui concimi» è sostituita con l'espressione «ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi».

Allegato 4.5

Sostituzione di espressioni

Nel titolo e nei numeri 21, 25 capoversi 1 lettere c-f e 5, 31 capoverso 1 e 33 capoversi 1, 3 e 4 le espressioni del tipo «fertilizzanti e prodotti ad essi equiparati» sono sostituite con il termine unico «concimi».

Numero 1 capoverso 2 lettere a, b, periodo introduttivo e d-g nonché 3-5

...

³ *Ex capoverso 4*

⁴ *Ex capoverso 5*

⁵ *Ex capoverso 6*

Numero 25 capoverso 1 lettere a e g

...

⁸¹ [RU 1986 1254, 1988 911, 1989 270 1214 2420, 1991 1981 2653, 1992 364 1749, 1994 678, 1995 1491 art. 440 n. 2 4425 all. I n. II 14 5505, 1997 697, 1998 2009 2863 all. 5 n. 3, 1999 39 1362 2045 all. 2 n. 3, 2000 703 II 9 1949 art. 22 cpv. 2, 2001 522 all. n. 2 1758 3294 II 6, 2003 940 1345 5421 II 2, 2004 3209 4037 I 7. RU 2005 2695 I 1].

Numero 3a

...

3. Ordinanza del 28 ottobre 1998⁸² sulla protezione delle acque

Allegato 4

Sostituzione di espressioni

Nei numeri 212 periodo introduttivo e lettera a, 221 capoverso 2 e 222 capoverso 2 le espressioni del tipo «fertilizzanti e prodotti ad essi equiparati» sono sostituite con il termine unico «concimi».

4. Ordinanza del 25 agosto 1999⁸³ sull'immissione deliberata nell'ambiente

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 13 capoverso 2 lettera f l'espressione «ordinanza del 26 gennaio 1994 sui concimi» è sostituita con l'espressione «ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi».

5. Ordinanza del 22 settembre 1997⁸⁴ sull'agricoltura biologica

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 12 capoverso 2 l'espressione «concimi e i prodotti equivalenti» è sostituita con il termine «concimi».

6. Ordinanza del 30 novembre 1992⁸⁵ sulle foreste

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 27 capoverso 1 l'espressione «fertilizzanti e di prodotti equiparati» è sostituita con il termine «concimi».

⁸² RS **814.201**. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

⁸³ RS **814.911**. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

⁸⁴ RS **910.18**. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

⁸⁵ RS **921.01**. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

